

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

GERMANO ROSSI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZEBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

SARA MAGNANI
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FRANCESCA RUGGERI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

LIZE PRENDUSHI
Avvocato

SARA FELISA
Avvocato

PARMA-43121
Stradello Marche 6
Tel.: +39 0521 237578
Fax.: +39 0521 236840

LANGHIRANO (PR) - 43013
Via XX Settembre 6
Tel.: +39 0521 853989

CF/P.IVA: 02 431900345

CIRCOLARE N. 6/2025

Parma, 13 gennaio 2025

OGGETTO: Credito sui dividendi esteri percepiti da persone fisiche

Secondo la recente giurisprudenza¹ le persone fisiche residenti che percepiscono dividendi di fonte estera possono scomputare dal prelievo italiano quello subito all'estero sul medesimo reddito.

La possibilità di recuperare le imposte pagate all'estero, sotto forma di detrazione dalle imposte italiane, trova fondamento nelle norme delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, le quali prevalgono, quali norme speciali, sulla norma interna di cui all'art. 165 del TUIR.

Il discrimine, poggia sulla formulazione della norma convenzionale (da verificare caso per caso), laddove questa sia strutturata nel senso che il diritto al recupero dell'imposta assolta all'estero sia precluso soltanto qualora il contribuente "opti" nel proprio Paese di residenza per l'assoggettamento del dividendo a un regime di imposizione sostitutiva/ritenuta a titolo di imposta. Non essendo tale opzione possibile in Italia, stante il regime obbligatorio di imposizione sostitutiva/ritenuta alla fonte vigente, l'imposta estera deve essere accreditata.

Le regole odierne prevedono prevedendo due basi imponibili e due conseguenti carichi impositivi in ragione della modalità di incasso del dividendo:

Intervento di un intermediario residente

Nel caso in cui il dividendo sia percepito per tramite di un intermediario residente in Italia, lo stesso intermediario deve effettuare una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% sulla base imponibile, calcolata secondo il principio del "netto frontiera" (dividendi lordi dai quali si deduce l'imposta versata all'estero).

Considerando che la ritenuta estera, (secondo la maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni) non può superare il 15%, il prelievo totale sui dividendi ammonterebbe al 37,1% (15% più 22,1% in Italia, ove questa ultima percentuale è quella che si ottiene moltiplicando l'utile netto di 85 per il 26%).

In questo caso, secondo la giurisprudenza, il contribuente avrebbe la facoltà di chiedere a rimborso non l'intera imposta versata all'estero, ma la differenza tra quanto assolto con il meccanismo del "netto frontiera"

¹ Cassazione 25698/22, 10204/24; Cgt Milano 3184/24; Cgt Verona 321/24; Cgt Siena 68/24 e da ultimo Cassazione ordinanza 28801/24.

e l'imposta italiana sull'utile lordo al netto delle ritenute nell'altro Stato. Per proseguire nell'esempio, il contribuente potrebbe richiedere il rimborso della differenza tra il 37,1% versato e il 26%; quest'ultimo importo equivale alla somma di quanto versato all'estero (15%), sommato al prelievo italiano (26%) ridotto dell'imposta estera considerata detraibile, pari in definitiva all'11,1%.

Incasso diretto dei dividendi

In caso di percezione diretta dei dividendi (su conti esteri, ovvero su conti italiani ma senza l'intervento di intermediari residenti), l'art. 18 comma 1 del TUIR prevede un'imposizione sostitutiva con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta, senza che il contribuente possa optare per l'imposizione ordinaria. In tal caso la tassazione complessiva del dividendo sarebbe del 41% (15% all'estero e 26% in Italia).

Nel caso in cui il dividendo sia percepito direttamente dal contribuente, invece, è possibile richiedere a rimborso l'intera imposta estera. Questo in quanto il meccanismo della deduzione dell'imposta estera è previsto dall'art. 27 del DPR 600/73 e, quindi, secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate solo per il caso della percezione per mezzo di intermediario.

Nonostante il principio di riconoscimento del credito d'imposta sia ineccepibile, la sua declinazione operativa è, allo stato, non praticabile, se non mediante l'ordinario istituto del rimborso; quest'ultimo, oltre a essere fonte di contenzioso, è oltremodo penalizzante richiedendo al contribuente un immediato esborso superiore al dovuto, non più giustificabile.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Federico Bottrighi